

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
"SCHIO VAL LEOGRA"**

(Comuni di Schio, Malo, Monte di Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, San Vito di Leguzzano, Consorzio Polizia Locale, società Pasubio Group, Pasubio Distribuzione Gas, Pasubio Rete Gas, Pasubio Tecnologia)

Art. 37, co. 4, del d.lgs. 50/2016

DETERMINAZIONE N. 39 DEL 01.09.2016

IL DIRIGENTE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "SCHIO VAL LEOGRA"

OGGETTO: APPALTO CUC016/2016 – ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 2017-2020.
DETERMINA A CONTRARRE.

PREMESSO:

- che i Comuni di Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, hanno approvato l'accordo consortile per la costituzione della Centrale Unica di Committenza denominata "CUC Schio Val Leogra", ai sensi dell'ex art. 33, comma 3 bis, del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- che detto accordo è stato sottoscritto il 31.3.2015, e registrato al n. 3691 di Reg. Atti Privati del Comune di Schio;
- che successivamente hanno aderito all'accordo anche i seguenti soggetti: Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino;
- che in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";

VISTO che nel corso del 2015 - a seguito di ricognizione sulla programmazione degli appalti da espletare da parte della CUC Schio Val Leogra di cui all'art. 7, c. 4 del Regolamento di istituzione, disciplina e funzionamento della stessa - è emersa la necessità di procedere all'espletamento dell'appalto per il servizio di pulizia immobili per i seguenti soggetti aderenti in considerazione della scadenza dei contratti in essere:

- Comune di Schio;
- Comune di Torrebelvicino;
- Unione Montana Pasubio Alto Vicentino;
- Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino;
- Pasubio Group s.r.l.;
- Pasubio Tecnologia s.r.l.;

VISTO che anche altri soggetti aderenti alla CUC Schio Val Leogra potrebbero essere interessati ad usufruire di tale servizio qualora venisse appaltato dalla CUC;

VISTO che in tal senso, ancora nel corso del 2015, la CUC Schio Val Leogra si è attivata per la preparazione dell'appalto in oggetto da espletarsi mediante accordo quadro per una durata di 4 anni;

VISTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, l'appalto in oggetto è suddiviso in n. 12 lotti funzionali, sulla base del principale fattore geografico (determinazione ANAC n. 7 del 28 aprile 2015), in quanto i servizi da affidare sono caratterizzati da una propria autonomia e funzionalità, consentendo in tal modo:

- che i concorrenti possano proporre una soluzione parziale per uno o più lotti;
- di favorire la concorrenza e incoraggiare la partecipazione delle imprese, soprattutto di quelle medio-piccole (PMI) e di recente costituzione, anche mediante R.T.I. o Consorzi, che potrebbero essere incentivate a partecipare alla presente procedura di affidamento e a presentare offerte vantaggiose;

VISTA la legge 208/2015, art. 1, co. 499, lett. d) che, a decorrere dal 09/08/2016, estende anche gli enti locali di cui all'art. 2 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e i loro consorzi e associazioni il rispetto di quanto disposto dall'art. 9 del dl 66/14 e s.m. e i. e dal relativo dPCM 24 dicembre 2015, ovvero, per affidamenti di servizi e forniture nelle 19 categorie merceologiche e relative soglie elencate nel citato dPCM (ossia: farmaci, vaccini, stent, ausili per incontinenza, protesi d'anca, medicazioni generali, defibrillatori, pace-maker, aghi e siringhe, servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali, servizi di pulizia per gli enti del SSN, servizi di ristorazione per gli enti del SSN, servizi di lavanderia per gli enti del SSN, servizio di smaltimento rifiuti sanitari, vigilanza armata, facility management immobili, pulizia immobili, guardiana, manutenzione immobili e impianti), le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni e gli enti regionali, comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate, unioni di comuni, nonché i loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono tenuti al ricorso ai soggetti aggregatori elencati nella delibera ANAC n. 784 del 20 luglio 2016;

VISTO che l'appalto in oggetto rientra in tali categorie merceologiche (pulizia immobili);

VISTI gli artt. 1 e 2 del citato dPCM che stabiliscono le soglie di obligatorietà delle descritte categorie di beni e servizi da intendersi come importo massimo annuo a base d'asta, negoziabile autonomamente per ciascuna categoria merceologica da parte delle singole amministrazioni;

VISTO che gli importi di spesa annui a base d'asta dei lotti delle singole amministrazioni, considerati nel complesso quale valore stimato dell'appalto, superano la soglia indicata per la categoria merceologica "pulizia immobili" e pertanto ricadono nell'obbligo di acquisto ai soggetti aggregatori elencati nella delibera ANAC n. 784 del 20 luglio 2016;

VISTO che tra le iniziative attivate da parte dei soggetti aggregatori, elencati nella delibera ANAC n. 784 del 20 luglio 2016, reperibile nel portale www.acquistinretepa.it, sezione "Soggetti aggregatori" - "Piano delle iniziative", alla data odierna, vi sono quelle dei seguenti soggetti:

- Consip s.p.a.;
- Emilia Romagna – Agenzia Regionale Intercent-ER;
- Liguria – Stazione unica appaltante Liguria;
- Molise – Servizio Regionale CUC Molise;

VISTO che l'iniziativa di Consip s.p.a. riguarda un convenzione denominata "Servizi di pulizia ed altri servizi per le scuole ed i centri di formazione" che prevede la fornitura del servizio di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili delle Scuole e dei Centri di Formazione della Pubblica Amministrazione e quindi non risulta compatibile con la presente iniziativa dei soggetti aderenti alla CUC Schio Val Leogra;

VISTO che le altre iniziative attive indicate coprono la domanda di adesione limitatamente al territorio regionale di cui fanno parte i soggetti aggregatori di riferimento (Emilia Romagna, Liguria, Molise) e pertanto altre pubbliche amministrazioni esterne non possono aderirvi;

VISTO, inoltre, che risulta in programmazione l'iniziativa per l'appalto dei servizi in oggetto da parte del soggetto aggregatore di riferimento – Provincia di Vicenza per la quale si prevede l'attivazione nel secondo trimestre del 2017;

VISTO che nel portale www.acquistinretepa.it, alla data odierna, risulta presente in corso di aggiudicazione ma non ancora attiva l'iniziativa di Consip s.p.a. per la convenzione denominata "Facility Management 4";

VISTO che a seguito delle verifiche effettuate alla data odierna non risultano attive convenzioni o accordi quadro ai quali è possibile aderire per soddisfare le esigenze di fornitura da parte dei soggetti aderenti alla CUC Schio Val Leogra per quanto riguarda il servizio di pulizia immobili;

VISTO l'orientamento dell'ANAC in merito alle soglie e alla tipologia delle categorie merceologiche individuate nel DPCM 24 dicembre 2015 nella sezione FAQ secondo il quale il nuovo contratto stipulato, nelle more dell'attivazione di convenzioni o accordi quadro da parte di Consip o di almeno un soggetto aggregatore di riferimento, potrà avere durata fino ad avvenuta aggiudicazione da parte del soggetto aggregatore di riferimento o Consip eventualmente inserendo prescrizioni di autotutela che consentano di risolvere il contratto anticipatamente laddove necessario;

VISTA la ratio sottesa:

- nell'art. 9, c. 3 del D.L. 66/2014 e dall'art. 1, c. 7 del D.L. 95/2012 che fa salva la possibilità di acquisire, mediante procedura di evidenza pubblica, beni e servizi, qualora i prezzi siano inferiori a quelli emersi dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori;
- nell'art. 1, c. 3 del D.L. 95/2012 che consente alle amministrazioni pubbliche (eccetto gli enti del servizio sanitario nazionale) obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali di procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto;
- nell'art. 30 del Codice relativamente ai principi di economicità ed efficacia;

CONSIDERATO quanto previsto dai seguenti articoli del d.lgs. 50/2016:

- art. 34 “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale”;
- art. 50 “Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi”;
- art. 51 “Suddivisione in lotti”;

che sono stati recepiti e inseriti nella documentazione di gara predisposta dall'Ufficio della CUC Schio Val Leogra;

RITENUTO, per quanto sopra, che prima di procedere alla risoluzione anticipata del contratto la stessa CUC Schio Val Leogra si riserva la facoltà di negoziare con i Fornitori dei singoli lotti l'adeguamento della propria offerta ai corrispettivi contenuti nelle convenzioni Consip s.p.a. e dei soggetti aggregatori di riferimento che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico rispetto al contratto già stipulato;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dei succitati atti e alla conseguente pubblicazione;

VISTO l'art. 37, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 che dispone per le stazioni appaltanti non capoluogo di provincia di procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

VISTO che, ai sensi del combinato dell'art. 38, comma 8 e dell'art. 216, comma 10 del d.lgs. 50/2016, la presente stazione appaltante, risultando iscritta all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così detta Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti (A.U.S.A.) istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) con il codice d'iscrizione n. 0000409046, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del medesimo decreto legislativo, possiede i requisiti di qualificazione;

RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è pertanto provveduto alla redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione del Rischio per l'eliminazione delle Interferenze). Nei citati documenti è stato quantificato il costo per la sicurezza;

VISTA la documentazione di gara predisposta dall'Ufficio della CUC Schio Val Leogra relativamente alla procedura prescelta e in particolare l'Allegato A – Schema sintetico dell'Accordo Quadro che riporta i seguenti dati principali dell'appalto:

- descrizione: Servizio di pulizia immobili a basso impatto ambientale;
- procedura: aperta;
- tipologia: accordo quadro con aggiudicazione ad un unico operatore per singolo lotto;
- soglia: comunitaria;
- modalità di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa,
- durata: 48 mesi;
- N° lotti: 12 di cui 9 ordinari e 3 accessori;
- valore stimato dell'appalto: 2.188.200,00 euro;

DATO ATTO che il responsabile unico del procedimento della CUC Schio Val Leogra, accreditato al sistema ANAC, ha richiesto i seguenti codici CIG previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.: CIG Lotto 1: 6808062E7A - CIG Lotto 2: 6808070517 - CIG Lotto 3: 6808078BAF - CIG Lotto 4: 68081073A0 - CIG Lotto 5: 6808113892 - CIG Lotto 6: 6808122002 - CIG Lotto 7: 6808132840 - CIG Lotto 8: 6808140ED8 - CIG Lotto 9: 68081452FC - CIG Lotto 10: 6808154A67 - CIG Lotto 11: 6808159E86 - CIG Lotto 12: 680817186F;

RITENUTO di provvedere, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, ad adottare apposito provvedimento a contrarre, indicante gli elementi essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente;

VISTA la deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 163 del 22.12.2015 e in particolare l'art. 2, comma 1, in cui è previsto che le stazioni appaltanti versino un contributo a favore dell'Autorità stessa e che corrisponde a Euro 600,00 in base al citato importo a base di gara;

CONSIDERATO che occorre, in relazione all'entità economica dell'appalto in argomento, pubblicizzare il bando di gara e il relativo esito secondo le modalità di cui agli art. 29, 71, 72, 73 e 216 del D.Lgs. 50/2016, ossia su:

- Gazzetta Ufficiale Unione Europea (GUUE);
- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI);
- n. 2 quotidiani a diffusione nazionale (per estratto);
- n. 2 quotidiani a diffusione locale (per estratto);
- piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC;
- sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- profilo del committente;

DATO ATTO che l'impegno di spesa per la pubblicazione del bando verrà assunto con successiva determinazione;

VISTO che, in base all'art. 213, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, la CUC Schio Val Leogra acquisirà la documentazione provante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo e economico-finanziario attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'ANAC;

VISTI:

- il D.Lgs. 50 del 18.04.2016 "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" e ss.mm. ed ii. per le parti ancora in vigore;
- la Legge n. 136/2010 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm. ed ii.;
- il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, "Codice delle leggi antimafia" e successive modifiche, di cui al D.Lgs. 15 novembre 2012 n. 218;

RICHIAMATO il regolamento di istituzione, disciplina e funzionamento della Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra di cui all'accordo consortile del 31.3.2015, registrato al n. 3691 di Reg. Atti Privati del Comune di Schio e in particolare l'art. 6 - "Ambito di competenza e funzioni della CUC";

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 842 del 29.07.2016 con la quale è stata individuata la struttura organizzativa e l'organigramma della Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra;

RICHIAMATO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con il quale si attribuiscono ai dirigenti i compiti e le funzioni per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi del vigente ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Schio;

DETERMINA

- 1) le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di recepire la necessità di procedere all'espletamento dell'appalto in forma aggregata per il servizio di pulizia immobili per i seguenti soggetti aderenti alla CUC Schio Val Leogra: Comune di Schio, Comune di Torrebelficino, Unione Montana Pasubio Alto Vicentino, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Group s.r.l., Pasubio Tecnologia s.r.l. mediante la predisposizione di un appalto aperto comprendente anche le possibili future adesioni da parte dei rimanenti soggetti aderenti alla CUC Schio Val Leogra strutturando un accordo quadro a lotti della durata di 4 anni (2017-2020) di iniziativa della CUC Schio Val Leogra per tutti i propri soggetti aderenti, ai sensi dell'art. 37, c. 7, lett. b) del d.lgs. 50/2016;

- 3) di approvare conseguentemente la documentazione di gara predisposta dall'ufficio della CUC Schio Val Leogra, depositata agli atti del medesimo, per l'appalto del servizio di pulizia immobili a basso impatto ambientale caratterizzato dai seguenti dati principali:
 - descrizione: Servizio di pulizia immobili a basso impatto ambientale;
 - procedura: aperta;
 - tipologia: accordo quadro con aggiudicazione ad un unico operatore per singolo lotto;
 - soglia: comunitaria;
 - modalità di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa,
 - durata: 48 mesi;
 - N° lotti: 12 di cui 9 ordinari e 3 accessori;
 - valore stimato dell'appalto: 2.188.200,00 euro;
- 4) di procedere al successivo impegno di spesa per la pubblicazione del bando secondo le modalità di cui agli art. 29, 71, 72, 73 e 216 del D.Lgs. 50/2016, ossia su:
 - Gazzetta Ufficiale Unione Europea (GUUE);
 - Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI);
 - n. 2 quotidiani a diffusione nazionale (per estratto);
 - n. 2 quotidiani a diffusione locale (per estratto);
 - piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC;
 - sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - profilo del committente;
- 5) di riservarsi la facoltà:
 - di annullare e o revocare il bando e i suoi allegati, di dar corso o meno allo svolgimento della gara, di prorogarne la data, di sospenderne o aggiornarne le operazioni, senza che i partecipanti alla gara stessa possano accampare pretese di sorta;
 - di non procedere all'aggiudicazione dei singoli lotti o dell'accordo quadro, qualunque sia il numero di offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico, senza che i partecipanti alla procedura possano accampare pretese di sorta;
- 6) di dare atto che i rispettivi contratti di adesione con i fornitori – da stipularsi in forma di scrittura privata con oneri a carico degli stessi - saranno sottoscritti da parte dei soggetti aderenti alla Centrale Unica di Committenza “Schio Val Leogra” alle condizioni indicate nell'Allegato C – Capitolato d'Oneri e nelle offerte di gara e decorsi i termini previsti dalla vigente normativa;
- 7) di dare atto che ai sensi dell'art. 13, comma 2 del Regolamento della CUC Schio Val Leogra a carico dei soggetti aderenti che aderiranno all'accordo quadro saranno addebitate le somme definite nella percentuale dello 0,5% dell'importo a base d'appalto del rispettivo lotto di riferimento ovvero proporzionato alla quota di adesione sul totale dello stesso in caso di lotti riguardanti più soggetti aderenti;
- 8) di disporre per il pagamento della tassa sulle gare, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005 e con le modalità previste dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici – ora ANAC con deliberazione n. 163 del 22.12.2015, riservandosi l'adozione di un successivo provvedimento per l'assunzione della relativa spesa;
- 9) di nominare il dott. Giovanni Ruaro, responsabile delle procedure di gara per l'appalto di cui trattasi, nonché responsabile del trattamento dei relativi dati, a norma dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003, dando atto che il medesimo è stata accreditato quale responsabile del procedimento per la CUC Schio Val Leogra nella piattaforma informatica ANAC ai fini della verifica dei requisiti artt. 80 e 83 del d.lgs. 50/2016 attraverso il sistema AVCPass;
- 10) di richiedere, in sede di aggiudicazione dell'affidamento del servizio, ai soggetti indicati al punto 2) del presente provvedimento dirigenziale, la quota di funzionamento prevista dall'art. 13 del Regolamento di istituzione disciplina e funzionamento della centrale unica di committenza.

dott. Livio Bertoia

Documento firmato digitalmente da Livio Bertoia
Dirigente della Centrale Unica di Committenza "Schio Val Leogra"
(artt. 20-21-24 del d.lgs. n. 82 del 7.3.2005 e s.m.i.)